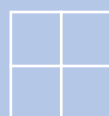


OTTOBR
E
2020

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA

La XXXX vs
XXXXX

redatta dal
Dott. Federico Marino
Dottore Commercialista



2.	L'OGGETTO DELL'INCARICO E LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	3
3.	LA RICOSTRUZIONE DEGLI ACCADIMENTI RILEVANTI.....	10
4.	ANALISI DELLE CRITICITÀ RELATIVE AGLI IMPORTI RICHIESTI DALLA BANCA.....	10
4.1	SULL'ASSENZA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO N. XXX EX CC N. XXXX).....	10
4.2	SULLA VETUSTÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO n. XXXX (ex cc n. XXXX).....	11
4.3	SUL RICALCOLO: DARE/AVERE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO	12
4.4	SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DI TASSI ANATOCISTICI E USURAI DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO	18
5.	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ RELATIVE APERTURA DI CREDITO SU CONTO CORRENTE.....	20
6.	CONCLUSIONI	35

1. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il sottoscritto Dott. Federico Marino

L'OGGETTO DELL'INCARICO E LA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il presente lavoro peritale pone le proprie fondamenta sulla procedura di ricalcolo matematico-finanziario di specifici dati bancari riferibili ai rapporti tra la società e la XXXX e precisamente al rapporto di conto corrente n. XXXX (ex cc n. XXXX), per la rideterminazione del corretto dare/avere tra le parti.

Per lo svolgimento della presente perizia si è tenuto conto della presente documentazione come di seguito elencata:

XXXXXX estratto conto 1997.01.31
XXXXXX estratto conto 1997.02.28
XXXXXX estratto conto 1997.03.28
XXXXXX estratto conto 1997.04.30
XXXXXX estratto conto 1997.05.30
XXXXXX estratto conto 1997.06.30
XXXXXX estratto conto 1997.07.31
XXXXXX estratto conto 1997.08.29
XXXXXX estratto conto 1997.09.30
XXXXXX estratto conto 1997.10.31
XXXXXX estratto conto 1997.11.28
XXXXXX estratto conto 1997.12.31
XXXXXX estratto conto 1998.01.30
XXXXXX estratto conto 1998.02.27
XXXXXX estratto conto 1998.03.31
XXXXXX estratto conto 1998.04.30
XXXXXX estratto conto 1998.05.29
XXXXXX estratto conto 1998.06.30
XXXXXX estratto conto 1998.07.31
XXXXXX estratto conto 1998.08.31
XXXXXX estratto conto 1998.09.30
XXXXXX estratto conto 1998.10.30
XXXXXX estratto conto 1998.11.30
XXXXXX estratto conto 1998.12.31
XXXXXX estratto conto 1999.02.26
XXXXXX estratto conto 1999.03.31
XXXXXX estratto conto 1999.04.30
XXXXXX estratto conto 1999.05.31
XXXXXX estratto conto 1999.06.30

XXXXXX estratto conto 1999.07.30
XXXXXX estratto conto 1999.08.31
XXXXXX estratto conto 1999.09.30
XXXXXX estratto conto 1999.10.29
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.01.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.02.29
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.03.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.04.28
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.05.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.06.30
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.07.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.08.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.09.29
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.10.31
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.11.30
XXXXXX ESTRATTO CONTO 2000.12.29
XXXXXX estratto conto 2001.01.31
XXXXXX estratto conto 2001.02.28
XXXXXX estratto conto 2001.03.28
XXXXXX estratto conto 2001.04.30
XXXXXX estratto conto 2001.05.30
XXXXXX estratto conto 2001.06.30
XXXXXX estratto conto 2001.07.31
XXXXXX estratto conto 2001.08.29
XXXXXX estratto conto 2001.09.30
XXXXXX estratto conto 2001.10.31
XXXXXX estratto conto 2001.11.28
XXXXXX estratto conto 2001.12.31
XXXXXX estratto conto 2002.01.31
XXXXXX estratto conto 2002.02.28
XXXXXX estratto conto 2002.03.28
XXXXXX estratto conto 2002.04.30
XXXXXX estratto conto 2002.05.30
XXXXXX estratto conto 2002.06.30
XXXXXX estratto conto 2002.07.31
XXXXXX estratto conto 2002.08.29
XXXXXX estratto conto 2002.09.30
XXXXXX estratto conto 2002.10.31
XXXXXX estratto conto 2002.11.30
XXXXXX estratto conto 2003.01.31
XXXXXX estratto conto 2003.02.28
XXXXXX estratto conto 2003.03.28
XXXXXX estratto conto 2003.04.30
XXXXXX estratto conto 2003.05.30

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

XXXXXX estratto conto 2003.06.30
XXXXXX estratto conto 2003.07.31
XXXXXX estratto conto 2003.08.29
XXXXXX estratto conto 2003.09.30
XXXXXX estratto conto 2003.10.31
XXXXXX estratto conto 2003.11.30
XXXXXX estratto conto 2003.12.31

XXXXXX estratto conto 2004.01.31
XXXXXX estratto conto 2004.02.28
XXXXXX estratto conto 2004.03.28
XXXXXX estratto conto 2004.04.30
XXXXXX estratto conto 2004.05.30
XXXXXX estratto conto 2004.06.30
XXXXXX estratto conto 2004.07.31
XXXXXX estratto conto 2004.08.29
XXXXXX estratto conto 2004.09.30
XXXXXX estratto conto 2004.10.31
XXXXXX estratto conto 2004.11.30
XXXXXX estratto conto 2004.12.31

XXXXXX estratto conto 2005.01.31
XXXXXX estratto conto 2005.02.28
XXXXXX estratto conto 2005.03.28
XXXXXX estratto conto 2005.04.30
XXXXXX estratto conto 2005.05.30
XXXXXX estratto conto 2005.06.30
XXXXXX estratto conto 2005.07.31
XXXXXX estratto conto 2005.08.29
XXXXXX estratto conto 2005.09.30
XXXXXX estratto conto 2005.10.31
XXXXXX estratto conto 2005.11.30
XXXXXX estratto conto 2005.12.31

XXXXXX estratto conto 2006.01.31
XXXXXX estratto conto 2006.02.28
XXXXXX estratto conto 2006.03.28
XXXXXX estratto conto 2006.04.30
XXXXXX estratto conto 2006.05.30
XXXXXX estratto conto 2006.06.30
XXXXXX estratto conto 2006.07.31
XXXXXX estratto conto 2006.08.29
XXXXXX estratto conto 2006.09.30
XXXXXX estratto conto 2006.10.31

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

XXXXXX estratto conto 2006.11.30
XXXXXX estratto conto 2006.12.31

XXXXXX estratto conto 2007.01.31
XXXXXX estratto conto 2007.02.28
XXXXXX estratto conto 2007.03.28
XXXXXX estratto conto 2007.04.30
XXXXXX estratto conto 2007.05.30
XXXXXX estratto conto 2007.06.30
XXXXXX estratto conto 2007.07.31
XXXXXX estratto conto 2007.08.29
XXXXXX estratto conto 2007.09.30
XXXXXX estratto conto 2007.10.31
XXXXXX estratto conto 2007.11.30
XXXXXX estratto conto 200.12.31

XXXXXX estratto conto 2008.01.31
XXXXXX estratto conto 2008.02.28
XXXXXX estratto conto 2008.03.28
XXXXXX estratto conto 2008.04.30
XXXXXX estratto conto 2008.05.30
XXXXXX estratto conto 2008.06.30
XXXXXX estratto conto 2008.07.31
XXXXXX estratto conto 2008.08.29
XXXXXX estratto conto 2008.09.30
XXXXXX estratto conto 2008.10.31
XXXXXX estratto conto 2008.11.30
XXXXXX estratto conto 2008.12.31

XXXXXX estratto conto 2009.01.31
XXXXXX estratto conto 2009.02.28
XXXXXX estratto conto 2009.03.28
XXXXXX estratto conto 2009.04.30
XXXXXX estratto conto 2009.05.30
XXXXXX estratto conto 2009.06.30
XXXXXX estratto conto 2009.07.31
XXXXXX estratto conto 2009.08.29
XXXXXX estratto conto 2009.09.30
XXXXXX estratto conto 2009.10.31
XXXXXX estratto conto 2009.11.30
XXXXXX estratto conto 2009.12.31

XXXXXX estratto conto 2010.01.31
XXXXXX estratto conto 2010.02.28

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

XXXXXX estratto conto 2010.03.28
XXXXXX estratto conto 2010.04.30
XXXXXX estratto conto 2010.05.30
XXXXXX estratto conto 2010.06.30
XXXXXX estratto conto 2010.07.31
XXXXXX estratto conto 2010.08.29
XXXXXX estratto conto 2010.09.30
XXXXXX estratto conto 2010.10.31
XXXXXX estratto conto 2010.11.30
XXXXXX estratto conto 2010.12.31

XXXXXX estratto conto 2011.01.31
XXXXXX estratto conto 2011.02.28
XXXXXX estratto conto 2011.03.28
XXXXXX estratto conto 2011.04.30
XXXXXX estratto conto 2011.05.30
XXXXXX estratto conto 2011.06.30
XXXXXX estratto conto 2011.07.31
XXXXXX estratto conto 2011.08.29
XXXXXX estratto conto 2011.09.30
XXXXXX estratto conto 2011.10.31
XXXXXX estratto conto 2011.11.30
XXXXXX estratto conto 2011.12.31

XXXXXX estratto conto 2012.01.31
XXXXXX estratto conto 2012.02.28
XXXXXX estratto conto 2012.03.28
XXXXXX estratto conto 2012.04.30
XXXXXX estratto conto 2012.05.30
XXXXXX estratto conto 2012.06.30
XXXXXX estratto conto 2012.07.31
XXXXXX estratto conto 2012.08.29
XXXXXX estratto conto 2012.09.30
XXXXXX estratto conto 2012.10.31
XXXXXX estratto conto 2012.11.30
XXXXXX estratto conto 2012.12.31

XXXXXX estratto conto 2013.01.31
XXXXXX estratto conto 2013.02.28
XXXXXX estratto conto 2013.03.28
XXXXXX estratto conto 2013.04.30
XXXXXX estratto conto 2013.05.30
XXXXXX estratto conto 2013.06.30
XXXXXX estratto conto 2013.07.31

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

XXXXXX estratto conto 2013.08.29
XXXXXX estratto conto 2013.09.30
XXXXXX estratto conto 2013.10.31
XXXXXX estratto conto 2013.11.30
XXXXXX estratto conto 2013.12.31

XXXXXX estratto conto 2014.01.31
XXXXXX estratto conto 2014.02.28
XXXXXX estratto conto 2014.03.28
XXXXXX estratto conto 2014.04.30
XXXXXX estratto conto 2014.05.30
XXXXXX estratto conto 2014.06.30
XXXXXX estratto conto 2014.07.31
XXXXXX estratto conto 2014.08.29
XXXXXX estratto conto 2014.09.30
XXXXXX estratto conto 2014.10.31
XXXXXX estratto conto 2014.11.30
XXXXXX estratto conto 2014.12.31

XXXXXX estratto conto 2015.01.31
XXXXXX estratto conto 2015.02.28
XXXXXX estratto conto 2015.03.28
XXXXXX estratto conto 2015.04.30
XXXXXX estratto conto 2015.05.30
XXXXXX estratto conto 2015.06.30
XXXXXX estratto conto 2015.07.31
XXXXXX estratto conto 2015.08.29
XXXXXX estratto conto 2015.09.30
XXXXXX estratto conto 2015.10.31
XXXXXX estratto conto 2015.11.30
XXXXXX estratto conto 2015.12.31
XXXXXX estratto conto 2016.01.31
XXXXXX estratto conto 2016.02.28
XXXXXX estratto conto 2016.03.28
XXXXXX estratto conto 2016.04.30
XXXXXX estratto conto 2016.05.30
XXXXXX estratto conto 2016.06.30
XXXXXX estratto conto 2016.07.31
XXXXXX estratto conto 2016.08.29
XXXXXX estratto conto 2016.09.30
XXXXXX estratto conto 2016.10.31
XXXXXX estratto conto 2016.11.30
XXXXXX estratto conto 2016.12.31

XXXXXX estratto conto 2017.01.31
XXXXXX estratto conto 2017.02.28
XXXXXX estratto conto 2017.03.28
XXXXXX estratto conto 2017.04.30
XXXXXX estratto conto 2017.05.30
XXXXXX estratto conto 2017.06.30
XXXXXX estratto conto 2017.07.31
XXXXXX estratto conto 2017.08.29
XXXXXX estratto conto 2017.09.30
XXXXXX estratto conto 2017.10.31
XXXXXX estratto conto 2017.11.30
XXXXXX estratto conto 2017.12.31

3. LA RICOSTRUZIONE DEGLI ACCADIMENTI RILEVANTI

Lo scrivente professionista ha ritenuto opportuno ripassare brevemente le vicende salienti che hanno caratterizzato il rapporto bancario tra la XXXXX e l'istituto di credito XXXXS.p.A.

Elemento fondamentale di contestazione nei confronti della banca è la gestione del rapporto stesso che l'istituto di credito ha avuto con la XXX., rapporto mal gestito che ha cagionato notevoli danni sia diretti, e sia indiretti, alla società stessa.

Assioma della seguente perizia è l'inesistenza del debito contabilizzato dalla banca, la quale, attraverso artifici matematico finanziari ha generato un enorme massa di interessi e competenze illegittime che hanno notevolmente danneggiato la società XXXXX S.r.l..

Tale enorme mole di interessi e competenze illegittime (euro -164.824,45) sono state generate dal conto corrente n. XXXXX (ex cc XXXXX) e da una serie di conti correnti alieni la cui natura è ignota:

Totale competenze		-	164.824,45
CC ordinario		-	95.768,25
Comp 2845		-	18.168,86
Comp 309		-	15.697,72
Comp cc 399		-	35.189,62

4. ANALISI DELLE CRITICITÀ RELATIVE AGLI IMPORTI RICHIESTI DALLA BANCA

Sulla base di quanto richiesto dalla banca, lo scrivente professionista, una volta esaminati gli estratti conto del periodo 1997-2017 della XXXXX S.R.L. ha rilevato una serie di criticità di notevole rilievo che si elencano di seguito:

1. assenza del contratto di apertura di conto corrente (assenza del mandato di pagamento) n. XXXXX (ex cc XXXXX);
2. vetustà del contratto di apertura di conto corrente n. XXXXX ante 2000 (ex cc XXXXX);
3. presenza di competenze aliene potenzialmente illegittime;
4. ricalcolo: dare/avere da parte dell'istituto di credito;
5. effettiva applicazione di tassi anatocistici e usurari da parte dell'istituto di credito.

4.1 SULL'ASSENZA DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO N. XXXX

La totale assenza del contratto di conto corrente bancario n. n. XXXXX (ex cc n. XXXXX), comporta l'automatico annullamento di tutte le clausole relative alla pattuizione degli interessi e commissioni applicate nel corso del rapporto di conto corrente, generando di fatto la sistemica violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., trasformando, ***ex tunc, il rapporto di conto corrente bancario*** n. XXXXX (ex cc n. XXXXX), ***in conto semplice, venendo a mancare anche i requisiti della disciplina del mandato tipica del contratto di corrispondenza.***

Sembra opportuno sul punto menzionare la recente pronuncia della Corte di Cassazione del 7 marzo 2017 n. 5609, che ha escluso l'applicazione degli interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta del contratto di conto corrente bancario asserendo in tal senso: *“infatti, affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa”*.

Si ribadisce che tale condizione, – che, nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche *per relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse - oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun

marginale di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario (cfr. Cass. n. 2072/2013; Cass. n. 12276/2010).

Nella fattispecie in esame, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta, dunque, la **nullità** dell'intero rapporto bancario ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi ultra legali percepiti.

4.2 SULLA VETUSTÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO N. XXXXX (ex cc n. XXXXX)

Ulteriore elemento critico rilevato, è la **vetustà del rapporto in oggetto**, il quale, dagli estratti conto reperiti, risulta essere anteriore al 2000, e in considerazione di quanto sopra esposto, risulta mancare il contratto di apertura stesso, e quindi in assenza del mandato al pagamento, si ritiene lecito la ripetizione di tutte le uscite per euro 37.048.846,19 (vedi allegato).

Il mandato a mente dell'art. 1703 c.c. è un contratto consensuale ad effetti obbligatori ([1376](#) c.c.), mediante il qual il mandatario soddisfa l'interesse del mandante al compimento dell'atto giuridico che egli stesso non può o non vuole compiere e quello del mandatario, se oneroso, a ricevere un compenso per tale attività.

La natura giuridica del mandato prevede che esso produca i suoi effetti nel momento dello scambio del consenso.

Il negozio compiuto dal mandatario eccedendo i limiti del mandato è **improduttivo di effetti** nei confronti del mandante, salvo **ratifica** (art. [1711](#) c.c.).

4.3 SUL RICALCOLO: DARE/AVERE DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Valutando il rapporto di conto corrente alla luce delle prime criticità sopra rilevate, lo scrivente ha analizzato gli estratti conto inviati dalla banca evidenziando le seguenti risultanze:

Tabella A: Calcolo TEGM effettivo													
CALCOLO INCLUSIVO INTERESSI CAPITALIZZATI													
	Valuta	GG											
			Competenze	Interessi passivi	Diritti di segreteria	CMS/commissioni x accordato	DIF	commissioni x rinnovo fido	Spese/istruttoria veloce	Num Debitore	Cap.medio ponderato	Tasso trim	Tegm trim
Uso piazza cc n. 15670-00	31/12/1996	90	- 1.893,89										
	31/03/1997	91,00	- 1.331,02	- 799,29	-	- 406,62	-	125,11	-	2.244,16	- 24.661,11	13,000%	21,648%
	30/06/1997	92,00	- 2.869,44	- 1.967,83	-	- 807,82	-		- 93,79	- 5.086,90	- 55.292,44	14,120%	20,589%
	30/09/1997	92,00	- 3.928,27	- 2.973,04	-	- 857,20	-		- 98,02	- 8.116,41	- 88.221,86	13,370%	17,666%
	31/12/1997	90,00	- 3.324,59	- 2.427,28	-	- 792,20	-		- 105,15	- 7.381,25	- 82.013,94	12,003%	16,440%
	31/03/1998	91,00	- 3.713,91	- 2.691,92	-	- 921,44	-		- 100,55	- 8.169,89	- 89.779,06	12,026%	16,592%
	30/06/1998	92,00	- 3.587,56	- 2.717,82	-	- 777,14	-		- 92,60	- 8.520,01	- 92.608,79	11,643%	15,369%
	30/09/1998	92,00	- 2.304,38	- 2.086,28	-	- 127,85	-		- 90,25	- 7.833,32	- 85.144,74	9,721%	10,737%
	31/12/1998	90,00	- 777,52	- 428,22	-	- 287,70	-		- 61,59	- 1.641,27	- 18.236,29	9,523%	17,291%
	31/03/1999	91,00	- 1.857,14	- 1.517,19	-	- 253,60	-		- 86,35	- 6.023,29	- 66.189,96	9,194%	11,254%
	30/06/1999	92,00	- 779,29	- 321,48	-	- 397,89	-		- 59,91	- 1.787,70	- 19.431,55	6,564%	15,911%
	30/09/1999	92,00	- 208,33	- 64,52	-	- 83,49	-		- 60,32	- 295,31	- 3,21	7,974%	25,749%
CICR 2000 reciprociatà	31/12/1999	91,00	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA	MANCA
	31/03/2000	91,00	- 74,05	- 3,88	-	- 0,50	-		- 69,67	- 12,20	- 0,13	11,618%	221,607%
	30/06/2000	92,00	- 175,73	- 81,17	-	- 26,16	-		- 68,40	- 364,97	- 3,97	8,118%	17,575%
	30/09/2000	92,00	-	-	-	-	-		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	31/12/2000	90,00	- 841,19	- 649,87	-	- 185,30	-		- 6,02	- 2.975,53	- 33,06	7,972%	10,319%
	31/03/2001	91,00	- 727,91	- 600,89	-	- 127,13	-		- 0,12	- 2.805.582,38	- 30.830,58	7,817%	9,470%
	30/06/2001	92,00	- 1.796,03	- 1.668,19	-	- 127,84	-		- 0,00	- 7.216.172,64	- 78.436,66	8,438%	9,084%
	30/09/2001	92,00	- 1.071,40	- 945,05	-	- 126,45	-		- 0,11	- 3.911.520,97	- 42.516,53	8,819%	9,998%
	31/12/2001	90,00	- 339,13	- 226,26	-	- 112,90	-		- 0,03	- 961.512,64	- 10.683,47	8,589%	12,874%
	31/03/2002	91,00	- 1.264,29	- 1.143,31	-	- 120,48	-		- 0,50	- 5.581.957,00	- 61.340,19	7,476%	8,267%
	30/06/2002	92,00	- 1.142,61	- 1.033,51	-	- 109,10	-		- 0,00	- 5.341.014,00	- 58.054,50	7,063%	7,808%
	30/09/2002	92,00	- 283,16	- 171,11	-	- 112,18	-		- 0,13	- 892.237,00	- 9.698,23	7,000%	11,584%
cc n. 4505743	31/12/2002	90,00	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca	Manca
	31/03/2003	91,00	- 883,35	- 529,13	-	- 103,29	- 236,98	-	- 13,95	- 2.574.083,00	- 28.286,63	7,503%	12,526%
	30/06/2003	92,00	- 384,59	- 204,30	-	- 103,29	- 77,00	-	- 0,00	- 1.061.913,00	- 11.542,53	7,022%	13,219%
	30/09/2003	92,00	- 1.402,98	- 1.176,72	-	- 103,29	- 122,97	-	- 0,00	- 6.135.801,00	- 66.693,49	7,000%	8,346%
	31/12/2003	91,00	- 881,96	- 657,18	-	- 100,00	- 124,78	-	- 0,00	- 3.426.793,00	- 37.657,07	7,000%	9,394%
	31/03/2004	91,00	- 1.285,37	- 1.150,53	-	- 120,89	-		- 13,95	- 5.492.806,00	- 60.360,51	7,645%	8,541%
	30/06/2004	92,00	- 520,50	- 239,52	-	- 178,64	-		- 13,95	- 721.243,00	- 7.839,60	12,041%	26,341%
	30/09/2004	92,00	- 492,11	- 299,52	-	- 178,64	-		- 13,95	- 774.251,00	- 8.415,77	14,120%	23,199%
	31/12/2004	90,00	- 976,28	- 391,52	-	- 570,81	-		- 13,95	- 1.182.395,00	- 13.137,72	12,086%	30,137%
	31/03/2005	91,00	- 203,60	- 25,99	-	- 125,00	- 34,16	-	- 18,45	- 108.423,00	- 1.191,46	8,749%	68,541%
	30/06/2005	92,00	- 264,74	- 30,52	-	- 125,00	- 90,77	-	- 18,45	- 120.569,00	- 1.310,53	9,239%	80,145%
	30/09/2005	92,00	- 1.597,92	- 49,67	-	- 125,00	- 1.404,80	-	- 18,45	- 255.160,00	- 2.773,48	7,105%	228,578%
Cambio metodo di calcolo Cap annuale	31/12/2005	90,00	- 1.901,20	- 1.051,65	-	- 125,00	- 706,10	-	- 18,45	- 5.686.729,00	- 61.185,88	6,750%	12,203%
	31/03/2006	91,00	- 2.643,01	- 1.522,64	-	- 125,00	- 976,92	-	- 18,45	- 7.420.022,00	- 81.538,70	7,490%	13,001%
	30/06/2006	92,00	- 1.030,97	- 1.929,29	-	- 125,00	- 958,23	-	- 18,45	- 8.709.334,00	- 94.666,67	8,085%	12,703%
	30/09/2006	92,00	- 1.993,87	- 815,60	-	- 125,00	- 1.053,27	-	-	- 3.533.890,00	- 38.411,85	8,424%	20,594%
	31/12/2006	90,00	- 2.673,33	- 1.543,48	-	- 125,00	- 1.004,85	-	-	- 5.782.191,00	- 64.246,57	9,743%	16,875%
	31/03/2007	91,00	- 3.420,00	- 2.190,53	-	- 125,00	- 1.104,47	-	- 0,00	- 7.912.244,00	- 86.947,74	10,105%	15,772%
	30/06/2007	92,00	- 2.197,16	- 1.032,26	-	- 125,00	- 1.039,90	-	- 0,00	- 3.936.789,00	- 42.791,18	9,571%	20,371%
	30/09/2007	92,00	- 843,81	- 215,20	-	- 125,00	- 503,61	-	- 0,00	- 921.533,00	- 10.016,66	8,524%	33,422%
	31/12/2007	91,00	- 125,00	-	-	- 125,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	31/03/2008	91,00	- 125,00	-	-	- 125,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	30/06/2008	92,00	- 126,63	- 0,84	-	- 0,79	-	125,00	-	- 3.210,00	- 34,89	9,551%	1439,874%
	30/09/2008	92,00	- 128,26	- 1,61	-	- 1,65	-	125,00	-	- 6.148,00	- 66,83	9,558%	761,466%
31/12/2008	90,00	- 192,26	- 35,80	-	- 31,46	-	125,00	-	- 132.846,00	- 1.476,07	9,836%	52,824%	
Cambio metodo di calcolo Cap annuale	31/03/2009	91,00	- 125,00	-	-	-	-	125,00	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	30/06/2009	92,00	- 126,63	- 0,84	-	- 0,79	-	125,00	-	- 3.210,00	- 34,89	9,551%	1439,874%
	30/09/2009	92,00	- 128,26	- 1,61	-	- 1,65	-	125,00	-	- 6.148,00	- 66,83	9,558%	761,466%
	31/12/2009	90,00	- 192,26	- 35,80	-	- 31,46	-	125,00	-	- 132.846,00	- 1.476,07	9,836%	52,824%
	31/03/2010	91,00	- 638,64	- 488,64	-	-	-	125,00	- 25,00	- 2.743.936,00	- 30.153,14	6,500%	8,495%
	30/06/2010	92,00	- 819,96	- 668,96	-	-	- 150,00	- 1,00	-	- 3.756.505,00	- 40.831,58	6,500%	7,967%
	30/09/2010	92,00	- 313,57	- 156,73	-	-	- 150,00	- 6,84	-	- 879.824,00	- 9.563,30	6,502%	13,009%
	31/12/2010	90,00	- 563,91	- 410,41	-	- 150,00	- 3,50	-	-	- 2.218.997,00	- 24.655,52	6,751%	9,276%
	31/03/2011	91,00	- 691,17	- 536,17	-	- 150,00	- 5,00	-	-	- 3.261.703,00	- 35.842,89	6,000%	7,735%
	30/06/2011	92,00	- 1.369,48	- 1.215,48	-	- 150,00	- 4,00	-	-	- 7.324.868,00	- 79.618,13	6,057%	6,824%
	30/09/2011	92,00	- 1.698,93	- 1.544,93	-	- 150,00	- 4,00	-	-	- 8.712.998,00	- 94.706,50	6,472%	7,117%
	31/12/2011	91,00	- 993,74	- 764,41	-	- 229,33	-	-	-	- 3.486.061,00	- 38.308,36	8,004%	10,405%
Cambio metodo di calcolo Cap annuale	31/03/2012	91,00	- 250,00	-	-	- 250,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	30/06/2012	92,00	- 785,82	- 535,82	-	- 250,00	-	-	-	- 1.538.135,00	- 16.718,86	12,715%	18,648%
	30/09/2012	92,00	- 951,83	- 701,83	-	- 250,00	-	-	-	- 2.014.671,00	- 21.896,60	12,715%	17,244%
	31/12/2012	90,00	- 1.593,37	- 1.198,37	-	- 285,00	-	-	-	- 4.552.982,00	- 50.388,00	10,489%	12,774%
	31/03/2013	91,00	- 2.427,89	- 2.142,89	-	- 285,00	-	-	-	- 7.552.977,00	- 82.999,75	10,356%	11,733%
	30/06/2013	92,00	- 2.715,31	- 2.417,39	-	- 285,00	-	- 12,92	-	- 7.151.715,00	- 77.736,03	12,338%	13,858%
	30/09/2013	92,00	- 1.102,63	- 815,85	-	- 286,78	-	-	-	- 2.937.841,00	- 31.933,05	10,136%	13,699%
	31/12/2013	90,00	- 2.285,51	- 1.974,83	-	- 310,68	-	-	-	- 8.421.942,00	- 93.577,13	8,559%	9,905%
	31/03/2014	91,00	- 673,23	- 363,58	-	- 309,65	-	-	-	- 1.768.635,00	- 19.435,55	7,503%	13,894%
	30/06/2014	92,00	- 637,02	- 387,02	-	- 250,00	-	-	-	- 1.883.518,00	- 20.473,02	7,500%	12,345%
	30/09/2014	92,00	- 1.364,98	- 1.114,98	-	- 250,00	-	-	-	- 5.526.523,00	- 60.070,90	7,364%	9,015%
	31/12/2014	90,00	- 1.468,35	- 1.218,35	-	- 250,00	-	-	-	- 6.772.396,00	- 75.248,84	6,566%	7,914%
Cambio metodo di calcolo Cap annuale	31/03/2015	91,00	- 1.156,89	- 906,89	-	- 250,00	-	-	-	- 5.092.536,00	- 55.961,93	6,500%	8,292%
	30/06/2015	92,00	- 1.016,68	- 684,27	-	- 332,41	-	-	-	- 3.804.231,00	- 41.350,34	6,565%	9,755%
	30/09/2015	92,00	- 1.452,59	- 1.036,84	-	- 415,75	-	-	-	- 5.371.320,00	- 58.383,91	7,046%	9,871%
	31/12/2015	91,00	- 1.218,77	- 868,77	-	- 350,00	-	-	-	- 4.584.870,00	- 50.383,19	6,916%	9,703%
	31/03/2016	91,00	- 1.504,65	- 1.004,65	-	- 500,00	-	-	-	- 5.329.057,00	- 58.561,07	6,881%	10,306%
	30/06/2016	92,00	- 1.291,57	- 791,57	-	- 500,00	-	-					

Dalla tabella sovrastante è possibile verificare l'abnorme presenza di interessi e competenze addebitate nella misura di € -96.928,18 così ripartita:

- a. € -65.386,64, per interessi debitori;
- b. € -17.406,55, per C.M.S (Commissioni Massimo Scoperto);
- c. € -2.034,87 per diritti di segreteria;
- d. € -10.889,05, per Commissioni Vario titolo;
- e. € -1.211,11, per Spese generiche.

Oltre a tali importi si mette in evidenza la presenza di addebiti per importi notevoli -69.056,20) di competenze aliene derivanti da conti correnti la cui natura risulta essere ignota:

Data	Valuta	Uscite	Entrate	Dare/ Avere	Euro	SCALARE	Descrizione
06/10/2009	30/09/2009	€ 2.023,19	-	- 2.023,19	- 2.023,19	- 2.023,19	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO PER COMPETENZE
07/01/2010	31/12/2009	€ 305,54	-	- 305,54	- 305,54	- 2.328,73	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO COMPETENZE
06/04/2010	31/03/2010	€ 4.123,66	-	- 4.123,66	- 4.123,66	- 6.452,39	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO COMPETENZE
06/07/2010	06/07/2010	€ 3.981,37	-	- 3.981,37	- 3.981,37	- 10.433,76	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO COMPETENZE
05/10/2010	30/09/2010	€ 3.693,07	-	- 3.693,07	- 3.693,07	- 14.126,83	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO COMPETENZE
04/04/2011	31/03/2011	€ 4.042,03	-	- 4.042,03	- 4.042,03	- 18.168,86	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000401142845 GIROCONTO COMPETENZE
					- 18.168,86		

Data	Valuta	Uscite	Entrate	Dare/ Avere	Euro	SCALARE	Descrizione
04/04/2011	31/03/2011	€ 1.733,76	-	- 1.733,76	- 1.733,76	- 1.733,76	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 GIROCONTO COMPETENZE
27/04/2012	27/04/2012		-		-	- 1.733,76	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 PAG.FT.13 + COMPETENZE AL 31.03.12
09/07/2012	09/07/2012	€ 9.569,63	-	- 9.569,63	- 9.569,63	- 11.303,39	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 GIRO COMPETENZE LIQ + BOLLI
02/10/2012	02/10/2012	€ 12.191,80	-	- 12.191,80	- 12.191,80	- 23.495,19	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 GIRO COMP.
02/04/2013	31/12/2012	€ 9.549,83	-	- 9.549,83	- 9.549,83	- 33.045,02	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 COMP.ZE TRIM.LI C/C ANT. 101304399
17/07/2013	30/06/2013	€ 2.144,60	-	- 2.144,60	- 2.144,60	- 35.189,62	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101304399 COMP.ZE TRIM.LI C/C ANT.
					- 35.189,62		

Data	Valuta	Uscite	Entrate	Dare/ Avere	Euro	SCALARE	Descrizione
05/07/2011	30/06/2011	€ 1.000,00	-	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101444309 GIROCONTO COMPETENZE
27/04/2012	27/04/2012	€ 6.261,19	-	- 6.261,19	- 6.261,19	- 7.261,19	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101444309 GIRO COMPETENZE 31.03.12
09/07/2012	30/06/2012	€ 7.314,64	-	- 7.314,64	- 7.314,64	- 14.575,83	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101444309 GIRO COMPETENZE LIQ
17/07/2013	30/06/2013	€ 1.121,89	-	- 1.121,89	- 1.121,89	- 15.697,72	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO SU CONTO 00606/0000101444309 COMP.ZE TRIM.LI C/C ANT.
					- 15.697,72		

Alla luce della assenza del contratto di conto corrente **BANCARIO N. XXXXX** (ex cc n. XXXXX) e della palese violazione degli artt.1283-1284 c.c. si riconsiderano totalmente **illegittimi** il totale degli interessi e delle commissioni addebitate dalla banca (sulla base degli estratti nella tabella sovrastante) e sembra opportuno, per rigore di logica, ricalcolare il corretto dare /avere tra le parti applicando il metodo della capitalizzazione semplice al tasso legale, depurando il conto da tutte le competenze illegittimamente addebitate.

Nelle tabelle sottostanti si riportano i saldi banca al lordo degli interessi e competenze illegittime (tabella saldi banca) e si riportano come termine di paragone i saldi banca depurati dalle competenze illegittime sopra individuate (tabella saldi banca depurati).

Si mette in evidenza come il saldo finale al 31/12/2017 sia passato da un valore negativo di euro -38.763,91 ad un valore positivo di euro 125.239,64.

DOTT. FEDERICO MARINO
Dottore Commercialista

				TABELLA SALDI BANCA		
	Data	Dare/ Avere	gg trim	num deb/cred	Num. Deb. Trim	Num cred trim
LIRE	31/03/1997	- 49.606.961,00	90,00	- 3.797.830.017,00	- 4.048.011.287,00	250.181.270,00
	30/06/1997	-157.332.672,00	91,00	- 9.469.554.276,00	- 9.469.554.276,00	-
	30/09/1997	-165.469.884,00	92,00	- 14.973.841.240,00	- 14.973.841.240,00	-
	31/12/1997	-182.387.165,00	92,00	- 13.227.506.408,00	- 13.227.506.408,00	-
	31/03/1998	-145.312.158,00	90,00	- 14.249.004.524,00	- 14.249.004.524,00	-
	30/06/1998	-168.787.047,00	91,00	- 15.289.646.292,00	- 15.289.646.292,00	-
	30/09/1998	-197.815.529,00	92,00	- 14.665.798.956,00	- 14.665.798.956,00	-
	31/12/1998	-119.653.903,00	92,00	- 2.001.935.478,00	- 2.008.488.891,00	6.553.413,00
	31/03/1999	- 74.323.524,00	90,00	- 4.330.655.450,00	- 4.740.621.040,00	558.612.638,00
	30/06/1999	- 1.554.729,00	91,00	- 1.722.998.644,00	- 1.747.232.512,00	24.233.868,00
	30/09/1999	- 16.985.110,00	92,00	- 194.990.594,00	- 247.502.965,00	60.957.642,00
	31/12/1999	- 198.421,00	92,00	- 237.449.619,00	- 212.717.090,00	450.166.709,00
	31/03/2000	- 196.268,00	91,00	- 470.305,00	- 3.562.444,00	3.092.139,00
	30/06/2000	- 4.136.464,00	91,00	- 84.392.388,00	- 238.538.760,00	154.146.372,00
	30/09/2000	- 4.004.934,00	92,00	- 378.290.158,00	- 4.004.934,00	378.290.158,00
	31/12/2000	-125.926.183,00	92,00	- 4.950.865.442,00	- 5.065.077.104,00	114.211.662,00
	31/03/2001	-168.444.611,00	90,00	- 6.644.497.810,00	- 6.688.575.959,00	44.078.149,00
	30/06/2001	-106.609.214,00	91,00	- 13.956.516.601,00	- 13.956.516.601,00	-
	30/09/2001	- 1.839.276,00	92,00	- 8.198.292.688,00	- 8.357.818.342,00	159.525.654,00
	31/12/2001	- 88.049.132,00	92,00	- 2.224.810.764,00	- 2.276.664.768,00	51.854.004,00
	31/03/2002	- 68.219,15	90,00	- 6.103.565,38	- 38.822.360,43	32.718.795,04
	30/06/2002	- 79.671,37	91,00	- 5.581.265,55	- 5.581.265,55	-
	30/09/2002	- 1.530,84	92,00	- 640.324,13	- 881.767,29	241.443,15
	31/12/2002	- 87.374,61	92,00	- 2.664.655,47	- 2.752.706,69	88.051,22
	31/03/2003	- 24.206,80	90,00	- 637.114,89	- 2.447.238,54	1.810.123,65
	30/06/2003	- 62.005,16	91,00	- 413.841,84	- 933.829,59	1.347.671,43
	30/09/2003	- 99.800,61	92,00	- 5.690.074,91	- 5.986.439,89	296.364,97
EURO	31/12/2003	- 19.082,42	92,00	- 330.351,71	- 2.917.296,27	3.247.647,97
	31/03/2004	- 621.511,14	91,00	- 1.368.309,15	- 4.895.689,01	3.527.379,85
	30/06/2004	- 130.675,04	91,00	- 14.361.178,41	- 550.779,58	15.344.718,39
	30/09/2004	- 36.219,87	92,00	- 4.172.529,97	- 762.056,17	4.934.586,13
	31/12/2004	- 14.649,87	92,00	- 1.709.464,20	- 1.147.150,94	2.856.615,13
	31/03/2005	- 8.079,08	90,00	- 3.621.474,51	-	3.621.474,51
	30/06/2005	- 99.565,12	91,00	- 1.778.933,79	- 47.811,79	1.826.745,58
	30/09/2005	- 13.046,31	92,00	- 5.842.496,20	- 48.916,42	5.891.412,61
	31/12/2005	- 96.047,91	92,00	- 5.563.279,70	- 5.563.279,70	-
	31/03/2006	- 94.636,04	90,00	- 7.037.393,83	- 7.142.009,21	104.615,38
	30/06/2006	- 98.854,82	91,00	- 8.706.651,17	- 8.706.651,17	-
	30/09/2006	- 14.906,88	92,00	- 3.563.991,65	- 3.563.991,65	-
	31/12/2006	- 83.484,02	92,00	- 5.765.549,63	- 5.773.312,18	7.762,55
	31/03/2007	- 91.550,56	90,00	- 7.326.296,47	- 7.451.958,33	125.661,86
	30/06/2007	- 95.564,40	91,00	- 3.702.031,29	- 4.112.440,90	410.409,60
	30/09/2007	- 5.252,89	92,00	- 747.614,56	- 1.152.600,55	404.985,99
	31/12/2007	- 1.840,91	92,00	- 497.072,74	- 1.500.122,63	1.997.195,36
	31/03/2008	- 7.507,62	91,00	- 831.020,59	-	831.020,59
	30/06/2008	- 282,71	91,00	- 330.833,40	- 3.210,59	334.043,98
	30/09/2008	- 430,60	92,00	- 764.322,28	- 5.104,46	769.426,73
	31/12/2008	- 5.329,45	92,00	- 63.530,65	- 124.022,26	187.552,91
	31/03/2009	- 2.551,83	90,00	- 396.148,57	- 404.200,42	8.051,85
	30/06/2009	- 87.364,19	91,00	- 5.219.527,10	- 5.219.527,10	-
	30/09/2009	- 69.504,82	92,00	- 4.660.854,71	- 4.870.777,59	209.922,87
	31/12/2009	- 32.021,11	92,00	- 754.473,79	- 1.852.770,39	1.098.296,59
	31/03/2010	- 13.108,19	90,00	- 883.205,43	- 2.739.651,14	1.856.445,71
	30/06/2010	- 71.975,99	91,00	- 2.877.868,49	- 3.678.740,55	800.872,06
	30/09/2010	- 16.117,93	92,00	- 26.263.915,73	- 753.328,04	27.017.243,76
	31/12/2010	- 40.330,00	92,00	- 1.434.747,10	- 2.181.863,40	747.116,29
	31/03/2011	- 3.916,60	90,00	- 1.053.575,33	- 3.252.103,22	2.198.527,89
	30/06/2011	- 93.915,71	91,00	- 7.227.946,46	- 7.243.507,86	15.561,39
	30/09/2011	- 97.220,21	92,00	- 8.681.697,02	- 8.681.697,02	-
	31/12/2011	- 320.788,03	92,00	- 3.005.759,48	- 3.485.922,02	6.491.681,49
	31/03/2012	- 289.010,52	91,00	- 21.212.469,60	-	21.212.469,60
	30/06/2012	- 59.519,89	91,00	- 5.040.605,83	- 1.537.461,63	6.578.067,45
	30/09/2012	- 13.874,29	92,00	- 203.492,85	- 1.948.766,67	1.745.273,81
	31/12/2012	- 100.556,90	92,00	- 3.411.682,96	- 4.551.498,86	1.139.815,90
	31/03/2013	- 77.444,51	90,00	- 6.198.513,77	- 7.152.229,25	953.715,48
	30/06/2013	- 2.352,41	91,00	- 7.125.765,09	- 7.132.297,26	6.532,17
	30/09/2013	- 98.988,50	92,00	- 2.819.835,67	- 2.819.835,67	-
	31/12/2013	- 88,47	92,00	- 8.404.472,02	- 8.421.089,31	16.617,29
	31/03/2014	- 305.547,04	90,00	- 1.691.614,11	- 1.768.635,09	77.020,98
	30/06/2014	- 25.280,54	91,00	- 2.641.839,17	- 1.926.461,66	4.568.300,83
	30/09/2014	- 98.858,25	92,00	- 2.137.376,75	- 5.504.235,52	3.366.858,77
	31/12/2014	- 83.839,12	92,00	- 6.748.000,38	- 6.748.000,38	-
	31/03/2015	- 70.939,58	90,00	- 3.878.853,03	- 5.161.697,48	1.282.844,44
	30/06/2015	- 91.764,86	91,00	- 3.321.310,99	- 3.802.722,11	481.411,11
	30/09/2015	- 61.123,62	92,00	- 4.303.044,17	- 5.354.877,12	1.051.832,95
	31/12/2015	- 51.359,85	92,00	- 1.631.008,53	- 4.582.534,00	2.951.525,47
	31/03/2016	- 52.214,12	91,00	- 3.327.209,27	- 5.278.974,69	1.951.765,41
	30/06/2016	- 263.061,57	91,00	- 1.524.533,48	- 4.172.645,22	5.697.178,70
	30/09/2016	- 20.463,24	92,00	- 9.203.172,51	- 1.766.061,58	10.969.234,09
	31/12/2016	- 5.139,69	92,00	- 1.747.345,47	- 1.594.117,74	3.341.463,20
	31/03/2017	- 32.075,07	90,00	- 340.810,02	- 454.381,64	113.571,62
	30/06/2017	- 13.610,23	91,00	- 3.310.465,14	- 3.624.821,34	314.356,19
	30/09/2017	- 8.199,19	92,00	- 7.209.743,57	- 6.736,03	7.216.479,59
	31/12/2017	- 38.763,91	92,00	- 1.317.245,37	- 1.413.592,80	96.347,43

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXX vs
XXXXX

DOTT. FEDERICO MARINO
Dottore Commercialista

	Data	Dare/ Avere	GG	TABELLA SALDI DEPURATI num deb/cred	Num. Deb.	Num cred
LIRE	31/03/1997	- 45.939.882,00	90,00	- 3.555.802.803,00	- 3.820.652.389,00	264.849.586,00
	30/06/1997	-151.088.382,00	91,00	- 8.942.559.262,00	- 8.942.559.262,00	-
	30/09/1997	-153.669.582,00	92,00	- 14.182.682.092,00	- 14.182.682.092,00	-
	31/12/1997	-162.980.677,00	92,00	- 11.723.538.394,00	- 11.723.538.394,00	-
	31/03/1998	-119.469.368,00	90,00	- 12.103.565.044,00	- 12.103.565.044,00	-
	30/06/1998	-135.753.126,00	91,00	- 12.601.316.908,00	- 12.601.316.908,00	-
	30/09/1998	-157.835.126,00	92,00	- 11.098.745.592,00	- 11.098.745.592,00	-
	31/12/1998	- 73.706.126,00	92,00	- 2.024.289.408,00	- 730.357.386,00	2.754.646.794,00
	31/03/1999	- 24.779.828,00	90,00	- 195.355.520,00	- 2.607.788.260,00	2.561.079.788,00
	30/06/1999	49.497.874,00	91,00	- 2.785.477.692,00	- 342.818.452,00	3.128.296.144,00
	30/09/1999	34.470.874,00	92,00	- 4.501.848.882,00	-	4.501.848.882,00
	31/12/1999	51.257.563,00	92,00	- 1.832.585.123,00	-	1.832.585.123,00
	31/03/2000	51.403.093,00	91,00	- 4.682.024.239,00	-	4.682.024.239,00
	30/06/2000	56.076.093,00	91,00	- 4.611.149.463,00	-	4.611.149.463,00
	30/09/2000	55.944.093,00	92,00	- 5.156.735.556,00	-	5.156.735.556,00
	31/12/2000	- 72.358.259,00	92,00	- 169.205.284,00	- 1.989.260.728,00	1.820.055.444,00
	31/03/2001	-113.440.259,00	90,00	- 1.823.384.650,00	- 3.252.952.255,00	1.429.567.605,00
	30/06/2001	- 48.100.259,00	91,00	- 8.951.120.569,00	- 8.951.120.569,00	-
	30/09/2001	62.449.741,00	92,00	- 2.815.468.828,00	- 5.256.843.727,00	2.441.374.899,00
	31/12/2001	- 26.755.028,00	92,00	- 3.351.352.016,00	- 309.137.264,00	3.660.489.280,00
EURO	31/03/2002	- 35.285,15	90,00	- 3.254.546,72	- 13.086.225,20	9.831.678,48
	30/06/2002	- 45.580,81	91,00	- 2.584.271,29	- 2.589.985,31	5.714,02
	30/09/2002	35.918,51	92,00	- 2.496.007,65	- 506.771,10	3.002.778,75
	31/12/2002	- 52.986,94	92,00	- 567.007,43	- 2.752.706,69	2.185.699,26
	31/03/2003	11.063,90	90,00	- 2.457.775,67	- 1.353.113,03	3.810.888,70
	30/06/2003	- 26.336,12	91,00	- 3.623.475,80	- 275.214,02	3.898.689,82
	30/09/2003	- 62.714,64	92,00	- 2.408.522,97	- 3.431.164,39	1.022.641,42
	31/12/2003	18.899,09	92,00	- 3.742.261,21	- 1.564.497,87	5.306.759,08
	31/03/2004	659.492,65	91,00	- 2.088.008,52	- 2.486.260,84	4.362.973,14
	30/06/2004	169.174,49	91,00	- 17.817.496,08	- 132.982,94	18.383.239,42
	30/09/2004	2.770,76	92,00	- 7.714.479,63	-	7.714.479,63
	31/12/2004	54.616,37	92,00	- 5.296.602,42	- 239.760,77	5.533.592,43
	31/03/2005	48.248,70	90,00	- 7.218.459,77	-	7.218.459,77
	30/06/2005	139.999,14	91,00	- 5.434.369,47	-	5.434.369,47
	30/09/2005	28.984,82	92,00	- 9.562.426,30	-	9.562.426,30
	31/12/2005	- 52.115,58	92,00	- 1.696.415,48	- 2.155.209,57	458.794,09
	31/03/2006	- 48.060,70	90,00	- 3.083.483,87	- 3.275.963,91	192.480,04
	30/06/2006	- 49.248,51	91,00	- 4.468.294,97	- 4.468.294,97	-
	30/09/2006	36.693,30	92,00	- 999.789,13	- 1.539.384,76	2.539.173,89
	31/12/2006	- 29.216,64	92,00	- 1.018.332,81	- 1.703.277,22	684.944,41
	31/03/2007	- 33.863,63	90,00	- 2.442.232,01	- 3.162.659,74	720.427,72
	30/06/2007	- 35.681,50	91,00	- 1.547.479,60	- 1.588.825,06	3.136.304,66
	30/09/2007	65.958,30	92,00	- 4.761.612,50	- 435.460,33	4.934.665,09
	31/12/2007	62.642,85	92,00	- 6.081.970,72	- 17.465.646,22	23.547.616,94
	31/03/2008	68.382,18	91,00	- 6.363.997,39	-	6.363.997,39
	30/06/2008	60.696,56	91,00	- 5.870.418,62	-	5.870.418,62
	30/09/2008	60.629,27	92,00	- 6.374.415,38	-	6.253.054,26
	31/12/2008	55.909,82	92,00	- 5.681.038,95	-	4.819.667,88
	31/03/2009	58.966,17	90,00	- 5.115.385,99	-	5.115.385,99
	30/06/2009	- 24.271,32	91,00	- 378.611,16	- 1.229.902,83	-
	30/09/2009	- 5.263,27	92,00	- 1.143.689,59	- 945.901,90	1.602.327,87
	31/12/2009	34.602,66	92,00	- 5.329.743,41	- 104.951,31	5.434.694,72
	31/03/2010	54.318,54	90,00	- 5.138.293,95	- 36.354,64	5.174.648,59
	30/06/2010	333,35	91,00	- 3.608.475,30	- 336.445,71	3.944.921,01
	30/09/2010	90.735,56	92,00	- 33.258.773,09	- 92.126,60	33.350.899,69
	31/12/2010	38.489,10	92,00	- 5.751.372,21	-	5.751.372,21
	31/03/2011	83.259,35	90,00	- 6.040.143,93	- 174.230,93	5.486.571,27
	30/06/2011	- 7.427,69	91,00	- 494.737,78	- 367.434,67	862.172,45
	30/09/2011	- 8.033,26	92,00	- 637.798,92	-	637.798,92
	31/12/2011	410.336,31	92,00	- 11.210.959,14	- 364.378,67	11.575.337,81
	31/03/2012	376.550,01	91,00	- 29.361.363,34	-	29.361.363,34
	30/06/2012	34.366,13	91,00	- 13.407.415,84	-	13.407.415,84
	30/09/2012	125.410,57	92,00	- 9.835.415,66	-	9.835.415,66
	31/12/2012	24.606,27	92,00	- 7.946.917,06	-	7.946.917,06
	31/03/2013	50.054,37	90,00	- 5.066.171,79	-	5.066.171,79
	30/06/2013	137.411,61	91,00	- 5.326.568,12	-	5.326.568,12
	30/09/2013	48.419,46	92,00	- 10.529.052,68	-	10.529.052,68
	31/12/2013	149.781,86	92,00	- 5.157.060,56	-	5.157.060,56
	31/03/2014	455.913,26	90,00	- 11.780.791,25	-	11.780.791,25
	30/06/2014	125.697,37	91,00	- 16.325.165,45	-	16.325.165,45
	30/09/2014	53.467,58	92,00	- 11.752.591,23	-	11.752.591,23
	31/12/2014	69.955,06	92,00	- 7.265.976,24	-	7.265.976,24
	31/03/2015	225.879,71	90,00	- 9.962.623,43	-	9.962.623,43
	30/06/2015	64.190,05	91,00	- 10.778.241,10	-	10.778.241,10
	30/09/2015	218.525,80	92,00	- 10.044.807,81	-	10.044.807,81
	31/12/2015	107.231,85	92,00	- 12.849.992,29	-	12.849.992,29
	31/03/2016	212.289,17	91,00	- 11.104.635,69	-	11.104.635,69
	30/06/2016	424.366,97	91,00	- 16.091.363,29	-	16.091.363,29
	30/09/2016	141.556,41	92,00	- 24.043.269,57	-	24.043.269,57
	31/12/2016	167.659,31	92,00	- 16.653.153,53	-	16.653.153,53
	31/03/2017	131.249,52	90,00	- 14.294.800,17	-	14.294.800,17
	30/06/2017	176.613,92	91,00	- 11.481.475,41	-	11.481.475,41
	30/09/2017	171.702,88	92,00	- 22.206.083,31	-	22.206.083,31
	31/12/2017	125.239,64	92,00	- 13.725.094,37	-	13.725.094,37

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

DOTT. FEDERICO MARINO
Dottore Commercialista

Una volta depurato il conto dalle competenze in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c., pare emergere in maniera evidente il vero saldo del conto corrente ovvero pari ad € 125.239,64.

A tale saldo di capitale puro si devono aggiungere la somma degli interessi legali dovuti, come da tabella

sottostante:

Totale interessi legali		12.392,27
Interessi debitori	-	11.387,18
Interessi creditori		23.779,45

Data	Dare/ Avere	GG	num deb/cred	Num. Deb.	EURO0	Tassi legali	Interessi legali	Data	Num cred	EURO0	Tassi legali	Interessi legali
31/03/1997	- 45.939.882,00	90,00	-	3.555.802.803,00	- 3.820.652.389,00	- 1.973.202,29	5,00%	270,30	31/03/1997	264.849.586,00	136.783,40	18,74
30/06/1997	- 151.088.382,00	91,00	-	8.942.559.262,00	- 8.942.559.262,00	- 4.618.446,43	5,00%	632,66	30/06/1997	-	-	5,00%
30/09/1997	- 153.669.582,00	92,00	-	14.182.682.092,00	- 14.182.682.092,00	- 7.324.744,01	5,00%	1.003,39	30/09/1997	-	-	5,00%
31/12/1997	- 162.980.677,00	92,00	-	11.723.538.394,00	- 11.723.538.394,00	- 6.054.702,29	5,00%	829,41	31/12/1997	-	-	5,00%
31/03/1998	- 119.469.368,00	90,00	-	12.103.565.044,00	- 12.103.565.044,00	- 6.250.969,67	5,00%	856,30	31/03/1998	-	-	5,00%
30/06/1998	- 135.753.126,00	91,00	-	12.601.316.908,00	- 12.601.316.908,00	- 6.508.037,05	5,00%	891,51	30/06/1998	-	-	5,00%
30/09/1998	- 157.835.126,00	92,00	-	11.098.745.592,00	- 11.098.745.592,00	- 5.732.023,73	5,00%	785,21	30/09/1998	-	-	5,00%
31/12/1998	- 73.706.126,00	92,00	-	2.024.289.408,00	- 730.357.386,00	- 377.198,11	5,00%	51,67	31/12/1998	2.754.646.794,00	1.422.656,34	5,00%
31/03/1999	- 24.779.828,00	90,00	-	195.355.520,00	- 2.607.788.260,00	- 1.346.810,24	2,50%	92,25	31/03/1999	2.561.079.788,00	1.322.687,33	2,50%
30/06/1999	49.497.874,00	91,00	-	2.785.477.692,00	- 342.818.452,00	- 177.050,95	2,50%	12,13	30/06/1999	3.128.296.144,00	1.615.630,13	2,50%
30/09/1999	34.470.874,00	92,00	-	4.501.848.882,00	-	-	2,50%	-	30/09/1999	4.501.848.882,00	2.325.010,91	2,50%
31/12/1999	51.257.563,00	92,00	-	1.832.585.123,00	-	-	2,50%	-	31/12/1999	1.832.585.123,00	946.451,23	2,50%
31/03/2000	51.403.093,00	91,00	-	4.682.024.239,00	-	-	2,50%	-	31/03/2000	4.682.024.239,00	2.418.063,72	2,50%
30/06/2000	56.076.093,00	91,00	-	4.611.149.463,00	-	-	2,50%	-	30/06/2000	4.611.149.463,00	2.381.459,95	2,50%
30/09/2000	55.944.093,00	92,00	-	5.156.735.556,00	-	-	2,50%	-	30/09/2000	5.156.735.556,00	2.663.231,65	2,50%
31/12/2000	72.358.259,00	92,00	-	169.205.284,00	- 1.989.260.728,00	- 1.027.367,43	2,50%	70,37	31/12/2000	1.820.055.444,00	939.980,19	2,50%
31/03/2001	113.440.259,00	90,00	-	1.823.384.650,00	- 3.252.952.255,00	- 1.680.009,63	2,50%	161,10	31/03/2001	1.429.567.605,00	738.310,05	2,50%
30/06/2001	48.100.259,00	91,00	-	8.951.120.569,00	- 8.951.120.569,00	- 4.622.867,97	3,50%	443,29	30/06/2001	-	-	3,50%
30/09/2001	62.449.741,00	92,00	-	2.815.468.828,00	- 5.256.843.727,00	- 2.714.933,21	3,50%	260,34	30/09/2001	2.441.374.899,00	1.260.864,91	3,50%
31/12/2001	26.755.028,00	92,00	-	3.351.352.016,00	- 309.137.264,00	- 159.656,07	3,50%	15,31	31/12/2001	3.660.489.280,00	1.890.484,94	3,50%
31/03/2002	35.285,15	90,00	-	3.254.546,72	- 13.086.225,20	- 13.086.225,20	3,00%	1.075,58	31/03/2002	9.831.678,48	9.831.678,48	3,00%
30/06/2002	45.580,81	91,00	-	2.584.271,29	- 2.589.985,31	- 2.589.985,31	3,00%	212,88	30/06/2002	5.714,02	5.714,02	3,00%
30/09/2002	35.918,51	92,00	-	2.496.007,65	- 506.771,10	- 506.771,10	3,00%	41,65	30/09/2002	3.002.778,75	3.002.778,75	3,00%
31/12/2002	52.986,94	92,00	-	567.007,43	- 2.752.706,69	- 2.752.706,69	3,00%	226,25	31/12/2002	2.185.699,26	2.185.699,26	3,00%
31/03/2003	11.063,90	90,00	-	2.457.775,67	- 1.353.113,03	- 1.353.113,03	3,00%	111,21	31/03/2003	3.810.888,70	3.810.888,70	3,00%
30/06/2003	26.336,12	91,00	-	3.623.475,80	- 275.214,02	- 275.214,02	3,00%	22,62	30/06/2003	3.898.689,82	3.898.689,82	3,00%
30/09/2003	62.714,64	92,00	-	2.408.522,97	- 3.431.164,39	- 3.431.164,39	3,00%	282,01	30/09/2003	1.022.641,42	1.022.641,42	3,00%
31/12/2003	18.899,09	92,00	-	3.742.261,21	- 1.564.497,87	- 1.564.497,87	3,00%	128,59	31/12/2003	5.306.759,08	5.306.759,08	3,00%
31/03/2004	659.492,65	91,00	-	2.088.008,52	- 2.486.260,84	- 2.486.260,84	2,50%	170,29	31/03/2004	4.362.973,14	4.362.973,14	2,50%
30/06/2004	169.174,49	91,00	-	17.817.496,08	- 132.982,94	- 132.982,94	2,50%	9,11	30/06/2004	18.383.239,42	18.383.239,42	2,50%
30/09/2004	2.770,76	92,00	-	7.714.479,63	-	-	2,50%	-	30/09/2004	7.714.479,63	7.714.479,63	2,50%
31/12/2004	54.616,37	92,00	-	5.296.602,42	- 239.760,77	- 239.760,77	2,50%	16,42	31/12/2004	5.533.592,43	5.533.592,43	2,50%
31/03/2005	48.248,70	90,00	-	7.218.459,77	-	-	2,50%	-	31/03/2005	7.218.459,77	7.218.459,77	2,50%
30/06/2005	139.999,14	91,00	-	5.434.369,47	-	-	2,50%	-	30/06/2005	5.434.369,47	5.434.369,47	2,50%
30/09/2005	28.984,82	92,00	-	9.562.426,30	-	-	2,50%	-	30/09/2005	9.562.426,30	9.562.426,30	2,50%
31/12/2005	52.115,58	92,00	-	1.696.415,48	- 2.155.209,57	- 2.155.209,57	2,50%	147,62	31/12/2005	458.794,09	458.794,09	2,50%
31/03/2006	48.060,70	90,00	-	3.083.483,87	- 3.275.963,91	- 3.275.963,91	2,50%	224,38	31/03/2006	192.480,04	192.480,04	2,50%
30/06/2006	49.248,51	91,00	-	4.468.294,97	- 4.468.294,97	- 4.468.294,97	2,50%	306,05	30/06/2006	-	-	2,50%
30/09/2006	36.693,30	92,00	-	999.789,13	- 1.539.384,76	- 1.539.384,76	2,50%	105,44	30/09/2006	2.539.173,89	2.539.173,89	2,50%
31/12/2006	29.216,64	92,00	-	1.018.332,81	- 1.703.277,22	- 1.703.277,22	2,50%	116,66	31/12/2006	684.944,41	684.944,41	2,50%
31/03/2007	33.863,63	90,00	-	2.442.232,01	- 3.162.659,74	- 3.162.659,74	2,50%	216,62	31/03/2007	720.427,72	720.427,72	2,50%
30/06/2007	35.681,50	91,00	-	1.547.479,60	- 1.588.825,06	- 1.588.825,06	2,50%	108,82	30/06/2007	3.136.304,66	3.136.304,66	2,50%
30/09/2007	65.958,30	92,00	-	4.761.612,50	- 435.460,33	- 435.460,33	2,50%	29,83	30/09/2007	4.934.665,09	4.934.665,09	2,50%
31/12/2007	62.642,85	92,00	-	6.081.970,72	- 17.465.646,22	- 17.465.646,22	2,50%	1.196,28	31/12/2007	23.547.616,94	23.547.616,94	2,50%
31/03/2008	68.382,18	91,00	-	6.363.997,39	-	-	3,00%	-	31/03/2008	6.363.997,39	6.363.997,39	3,00%
30/06/2008	60.696,56	91,00	-	5.870.418,62	-	-	3,00%	-	30/06/2008	5.870.418,62	5.870.418,62	3,00%
30/09/2008	60.629,27	92,00	-	6.374.415,38	-	-	3,00%	-	30/09/2008	6.253.054,26	6.253.054,26	3,00%
31/12/2008	55.909,82	92,00	-	5.681.038,95	-	-	3,00%	-	31/12/2008	4.819.667,88	4.819.667,88	3,00%
31/03/2009	58.966,17	90,00	-	5.115.385,99	-	-	3,00%	-	31/03/2009	5.115.385,99	5.115.385,99	3,00%
30/06/2009	24.271,32	91,00	-	378.611,16	- 1.229.902,83	- 1.229.902,83	3,00%	101,09	30/06/2009	-	-	3,00%
30/09/2009	5.263,27	92,00	-	1.143.689,59	- 945.901,90	- 945.901,90	3,00%	77,75	30/09/2009	1.602.327,87	1.602.327,87	3,00%
31/12/2009	34.602,66	92,00	-	5.329.743,41	- 104.951,31	- 104.951,31	3,00%	8,63	31/12/2009	5.434.694,72	5.434.694,72	3,00%
31/03/2010	54.318,54	90,00	-	5.138.293,95	- 36.354,64	- 36.354,64	1,00%	1,00	31/03/2010	5.174.648,59	5.174.648,59	1,00%
30/06/2010	333,35	91,00	-	3.608.475,30	- 336.445,71	- 336.445,71	1,00%	9,22	30/06/2010	3.944.921,01	3.944.921,01	1,00%
30/09/2010	90.735,56	92,00	-	33.258.773,09	- 92.126,60	- 92.126,60	1,00%	2,52	30/09/2010	33.350.899,69	33.350.899,69	1,00%
31/12/2010	38.489,10	92,00	-	5.751.372,21	-	-	1,00%	-	31/12/2010	5.751.372,21	5.751.372,21	1,00%
31/03/2011	83.259,35	90,00	-	6.040.143,93	- 174.230,93	- 174.230,93	1,50%	7,16	31/03/2011	5.486.571,27	5.486.571,27	1,50%
30/06/2011	7.427,69	91,00	-	494.737,78	- 367.434,67	- 367.434,67	1,50%	15,10	30/06/2011	862.172,45	862.172,45	1,50%
30/09/2011	8.033,26	92,00	-	637.798,92	- 637.798,92	- 637.798,92	1,50%	26,21	30/09/2011	-	-	1,50%
31/12/2011	410.336,31	92,00	-	11.210.959,14	- 364.378,67	- 364.378,67	1,50%	14,97	31/12/2011	11.575.337,81	11.575.337,81	1,50%
31/03/2012	376.550,01	91,00	-	29.361.363,34	-	-	2,50%	-	31/03/2012	29.361.363,34	29.361.363,34	2,50%
30/06/2012	34.366,13	91,00	-	13.407.415,84	-	-	2,50%	-	30/06/2012	13.407.415,84	13.407.415,84	2,50%
30/09/2012	125.410,57	92,00	-	9.835.415,66	-	-	2,50%	-	30/09/2012	9.835.415,66	9.835.415,66	2,50%
31/12/2012	24.606,27	92,00	-	7.946.917,06	-	-	2,50%	-	31/12/2012	7.946.917,06	7.946	

Quindi a conclusione del ricalcolo del dare/avere tra le parti il saldo effettivo al 31/12/2017 risulta essere pari a € 125.239,64, quale saldo depurato e € 12.392,27, quale interessi legali dovuti.

4.4 SULLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DI TASSI ANATOCISTICI E USURAI DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO

Lo scrivente professionista per affrontare un'analisi della eventuale presenza di usura originaria ed usura sopravvenuta ha ritenuto opportuno rivolgere la propria attenzione alle recenti pronunce giurisprudenziali che in materia di **USURARIETÀ BANCARIA DEGLI INTERESSI**, hanno delineato diverse fattispecie di usurarietà degli interessi.

Si parla, per l'appunto, di **usura originaria e sopravvenuta, soggettiva e oggettiva** che nello specifico possiamo in generale andare a definire:

i. **L'USURA BANCARIA ORIGINARIA** è quella di cui alla Legge 24/2001 che con norma di interpretazione autentica ha stabilito che, ai fini dell'applicazione sia dell'art. 644 c.p. che dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati promessi o convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi per la determinazione dell'usurarietà bancaria dei tassi occorre fare riferimento al momento della sottoscrizione dello specifico contratto oggetto di analisi. Se il tasso soglia è violato si applica l'art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della relativa clausola e la conseguente non debenza di alcun interesse da parte del cliente: il prestito concesso diventa in sostanza a titolo gratuito e il cliente può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

ii. **L'USURA BANCARIA SOPRAVVENUTA**, invece, si verifica quando il contratto prevede un tasso di interesse non usurario al momento della stipula (perché stipulato prima della Legge 108/1996 o perché conforme al tasso soglia vigente in quel momento), ma che è divenuto tale nel corso del rapporto a seguito della variazione dei tassi soglia di cui ai citati decreti ministeriali. È molto discusso in letteratura e nella giurisprudenza bancaria se sia ipotizzabile tale usura sopravvenuta, essendo per alcuni da valutare solo il momento di pattuizione del tasso.

Ove si ammetta la ricorrenza di tale ipotesi di usura bancaria sopravvenuta, generalmente si indica che *“sorgerebbe un mero obbligo di rideterminazione degli interessi entro i limiti della soglia e la conseguente inopponibilità al cliente soltanto della misura dei tassi eccedente tale limite: sostanzialmente il cliente avrebbe diritto alla restituzione soltanto della differenza tra il tasso applicato e il tasso soglia e solo per il periodo di superamento”*.

Anche per le differenti soluzioni prospettabili rinviando allo specifico post Usura Sopravvenuta.

Tale tipologia di suddivisione, a parere dello scrivente professionista, rappresenta una **errata interpretazione** che favorisce di fatto l’elusione della norma imperativa espressa dalla **Legge n. 108/1996**, favorendo addirittura il perpetuare di tale tipologia di reato.

Premesso ciò, appare evidente, che alla stipula del contratto di conto corrente si possano rispettare i limiti della legge per non incappare nelle sue sanzioni, e aumentare i tassi successivamente, commettendo quindi un reato, senza di fatto incappare in nessuna sanzione.

Si vuole sottolineare che la fase più delicata nella quale un soggetto è esposto al reato di usura è proprio durante la fase del rapporto, in quanto è ormai “prigioniero” di tale condizione debitoria, dalla quale difficilmente può riscattarsi.

Tale impostazione di fatto può solo favorire il fiorire di tale tipologia di odioso reato, lasciando i deboli ancora più inermi e senza giustizia.

5. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ RELATIVE AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E ALL'APERTURA DI CREDITO SU CONTO CORRENTE

Al fine di rendere più chiaro il procedimento utilizzato dallo scrivente per arrivare alle proprie conclusioni, appare opportuno fare un breve accenno alla normativa e alla giurisprudenza inerente la fattispecie in esame.

▪ Anatocismo Bancario nei Conti Correnti

L'anatocismo, ovvero il meccanismo di produzione degli interessi sugli interessi, viene definito dall'art. 1283 del codice civile. La norma prevede che *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi"*, ed è rappresentata dalla formula della capitalizzazione composta:

$$M = Cx(1+i)^t$$

Tale divieto è stato recepito con la Legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n° 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge G.U. 27.12.2013, comma 629 che disciplina: *"All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

Conseguenza dell'anatocismo è la violazione del dettato dell'art. 1284, che cita testualmente: *"Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (art.161).Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (artt.1815, 1950, 2725)."*

La conseguenza di tale violazione è il ricalcolo degli interessi maturati al tasso legale del periodo di riferimento.

Tale divieto viene ripreso dal recente D.L.n. 3606/2016 convertito in Legge il 10 settembre 2016, G.U. n.212; che cita: “ART. 17-bis. *(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).* Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo”.

In aggiunta si citano due ulteriori sentenze della corte suprema di cassazione, la n.9127/15 e la n.24293 del 16/10/2017: “L’illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla ,ha osservato che era “assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare resistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale, Prima che difettare di “normatività usi siffatti non si rinvenivano nella

realtà storica o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opimo iuris acnecessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori ne¹ di necessario bilanciamento con quelli creditori. Deve pertanto ritenersi che la capitalizzazione annuale degli interessi sia un uso illegittimamente applicato, non rilevando in ogni caso l'arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione”(cfr. Cassazione Civile n.9127/15).

L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c.

Consolidata giurisprudenza di legittimità, guidata dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 4.11.2004 n. 21095, ha disconosciuto valore normativo agli usi bancari, disponendo la conseguente nullità della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi (cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16/10/2017 n° 24293).

Una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli "usi bancari" in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, cioè dell'art. 1283 cod. civ., sicché, in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale.

▪ **Osservazioni sull'anatocismo**

Gli istituti bancari hanno da tempo immemorabile addebitato trimestralmente, al cliente titolare di conto corrente, gli interessi passivi e le altre competenze liquidate. Tale prassi comporta, in capo al destinatario, la decorrenza di interessi sugli interessi a partire dal trimestre successivo all'addebito, con un costo reale per il correntista superiore a quello nominalmente pattuito.

Difatti recentemente il tasso pattuito viene rappresentato con i termini TAN e TAE, ovvero Tasso annuo nominale e tasso annuo effettivo, ovvero il TAE è il tasso che a seguito della capitalizzazione composta con cadenza trimestrale grava sul correntista.

Il rapporto tra i due tassi è il seguente:

Noto il TAN, ovvero il tasso nominalmente pattuito, il mio TAE è:

$$TAE = [(1 + TAN/m)^m] - 1$$

Dove m è il numero di capitalizzazioni annue effettuate.

In seguito alla soluzione di tale equazione possiamo verificare che $TAN = TAE$ solo se $m = 1$, ovvero il tasso nominale è uguale a quello annuo solo se il numero delle capitalizzazioni è pari ad uno, ovvero si ha una sola capitalizzazione annuale, mentre per $m > 1$ il mio $TAN < TAE$, ovvero se capitalizzo più volte nell'arco dell'anno il mio tasso effettivo sarà maggiore del mio tasso nominale.

Tale impostazione ci permette agevolmente di verificare nei contratti bancari i reali interessi che si vanno a corrispondere alla banca.

Tale premessa ci permette di comprendere le evoluzioni normative e giurisprudenziali e le eventuali violazioni da contestare agli istituti bancari.

Il conto corrente bancario, dal punto di vista giuridico, si differenzia dal contratto di conto corrente ordinario, disciplinato dagli artt. 1823 -1833 c.c., in quanto il saldo derivante dalla compensazione tra crediti e debiti non è inesigibile fino alla scadenza del conto, ma può essere richiesto in pagamento in qualsiasi momento.

La mancanza di una puntuale definizione normativa, la fattispecie in esame si configura come contratto "atipico", permettendo alle banche, nei rapporti di conto corrente, di derogare la prescrizione a mente dell'art. 1283 c.c.

Tale deroga, secondo uso bancario e non normativo, avveniva mediante computo degli interessi, con cadenza trimestrale e con contestuale imputazione degli stessi (interessi maturati trimestralmente) in conto corrente, conseguendone che gli interessi venivano sommati al capitale (ovvero capitalizzati) e producevano altri interessi. La capitalizzazione degli interessi, quindi, produce un aumento del debito in linea "capitale" tale da comportare anche la maggiorazione del costo che il correntista deve sopportare (interessi e commissioni). Ciò solo per gli interessi passivi e non anche per gli interessi attivi, costituendo dunque una evidente disparità di trattamento per la clientela.

La prassi sopra esposta è stata utilizzata fino all'anno Duemila, quando le modifiche apportate all'art. 120 del Testo Unico Bancario (D.lgs 385/1993) introduce un criterio di reciprocità del calcolo degli interessi: *"Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori."* e della conseguente delibera Cicr del 9 febbraio 2000 (Pubblicata sulla G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43, serie generale, entrata in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione, ha stabilito: *"(...) Art. 2. – (Conto corrente) – Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*.

La Sentenza di Mondovì del 10 febbraio 2009 conferma un recente orientamento delle corti di merito ed afferma che la delibera CICR è nulla in quanto norma sub-delegata della legge 342/99 - dichiarata parzialmente incostituzionale per eccesso di delega.

L'illegittimità della pattuizione anatocistica, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi bancari, che è stata inequivocabilmente e definitivamente sancita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 21095 del 04.11.2004 e ampliata dalla sentenza del 18/02/2012 del Tribunale Brindisi, sez. Ostuni che riconosce la nullità della clausola anatocistica e si esprime sulla prescrizione degli interessi *debendi* e il loro diritto alla ripetizione: *"L'accertata nullità della clausola contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi, in esecuzione della quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento della clausola nulla, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di annotazione degli interessi nel conto corrente, ma da quella – successiva - del pagamento"*.

È nulla la clausola che impone la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi all'interno di un contratto di conto corrente bancario stipulato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 34 e della connessa delibera CICR di attuazione emanata il 9 febbraio 2000.

Infatti, nonostante tali norme prevedano la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale precedentemente pattuite, con l'unico limite dell'obbligo di adeguarle, con i tempi e le procedure indicate, alla nuova normativa pena l'inefficacia delle stesse, le stesse sono state dichiarate, proprio relativamente al punto controverso, incostituzionali per eccesso di delega (Corte cost., sent. n. 425/2000). *“Per l'effetto il Giudicante aderisce all'oramai consolidato orientamento della Corte di Cassazione che, nel considerare quello della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi un uso negoziale e non normativo, ritiene la clausola che lo sancisce, ponendosi questa in contrasto con l'art. 1283 c.c., affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio”* (Cass. SS.UU., 04 novembre 2004, n. 21095. Sul punto si veda anche C. App. Perugia 06 marzo 2008).

Sono parimenti nulle le clausole contrattuali che individuano il tasso di interesse passivo, se superiore a quello legale, in base agli usi praticati sulla medesima piazza anche se pattuite prima dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992 n. 154 e del testo unico bancario del 1993 che, introducendo norme sulla trasparenza a tutela del cliente, comminano espressamente quella sanzione per tali clausole contrattuali. Anche in questo caso la pronuncia del Tribunale si pone nel solco già tracciato dalla Suprema Corte che ritiene le stesse clausole comunque nulle per contrasto con l'art. 1284, comma 3, c.c., ritenendo non assolto l'onere formale nei casi in cui il riferimento agli usi sia tanto generico da non permettere una concreta ed immediata identificazione della previsione cui le parti facevano riferimento per l'individuazione dell'ammontare del tasso degli interessi passivi.

Nella fattispecie esaminata si deroga alla delibera del cicr in quanto la capitalizzazione trimestrale è stata applicata solo per gli interessi passivi; e trattandosi di contratti anteriori al 2000, non vi è prova che la banca si sia adeguata alla corretta reciprocità prevista dal CICR.

In aggiunta: *“La conforme giurisprudenza, di fatto, vuole sottolineare che il calcolo trimestrale degli interessi anatocistici, essendo imposto attraverso moduli e formulari costituisce, o può costituire una sorta di clausola vessatoria nei confronti del contraente più debole. Il rischio è, infatti, che le banche applichino tassi diversi a seconda che esse stesse siano debitori o creditori (Decr. Trib. Grosseto, 3/07/2006, n. 1435). In ottemperanza del dettato sancito dalla suprema corte di cassazione con le note sentenze n.24418/2010 e n. 21466/2013 che acclarano la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale imposta dalle banche, gli interessi debitori anatocistici vengono depurati dal ricalcolo del saldo reale, utilizzando come unico metodo rispettoso del dettato normativo quello della capitalizzazione semplice al tasso di interesse legale.”*

▪ Correlazione tra anatocismo ed usura

Elemento essenziale di analisi è illustrare la correlazione tra il fenomeno anatocistico e quello usurario.

Il nesso causale tra i due fenomeni è estremamente forte, in quanto l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi provoca un aumento esponenziale del costo della provvista.

Infatti per comprendere tale correlazione bisogna comprendere che l'anatocismo è di fatto l'applicazione di una equazione matematica che ha un andamento “esponenziale”.

Il fattore che provoca tale incremento è il Binomio di Newton, espresso con i termini: $(1+i)^n$.

Tale criterio di calcolo fa sì che gli interessi prodotti vengono aggiunti al capitale originario (CAPITALIZZATI) permettendo un incremento degli interessi stessi, incrementando il capitale iniziale senza che esso venga realmente utilizzato dai clienti della banca.

A riprova di ciò è utile distinguere il debito con la banca in sorta capitale ed in interessi, analizzando la genesi di tale “montante finale” e verificare il reale tasso applicato sul reale capitale prestato.

Tale fenomeno è ben noto alle banche, in quanto alla stipula dei contratti si evidenzia la famosa differenza tra il T.A.N. ed il T.A.E.

I due termini stanno ad indicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i quali aumentano con il passare del tempo.

Infatti il termine T.A.E. (tasso annuo effettivo) è il costo reale della provvista dopo un anno partendo da un T.A.N. (tasso annuo nominale).

Nel caso di un uso pluriennale dello scoperto di conto corrente (come di fatto è avvenuto) in presenza di anatocismo il tasso di interesse debitore (in questo caso aumentato dalle CSM) aumenta in maniera esponenziale nel corso degli anni, può portare il tasso effettivamente applicato oltre la soglia dell'usura (nel seguente esempio illustriamo il costo del conto corrente oggetto della nostra analisi nel corso degli anni).

Esempio di costo pluriennale del contratto di conto corrente

TASSO PLURIENNALE		
anno	TAN	TAE
1	18,30%	19,59%
2	19,59%	21,08%
3	21,08%	22,81%
4	22,81%	24,83%
5	24,83%	27,24%
6	27,24%	30,16%
7	30,16%	33,74%
8	33,74%	38,25%
9	38,25%	44,10%
10	44,10%	51,95%
11	51,95%	62,97%
12	62,97%	79,46%
13	79,46%	106,43%
14	106,43%	156,94%
15	156,94%	275,82%

In tale circostanza per il calcolo dell'usura, in presenza di una palese violazione dell'art. 1283 cc, si ritiene opportuno adeguare l'algoritmo di Banca di Italia, modificando il denominatore con numeri debitori rettificati, ovvero depurati dagli interessi capitalizzati:

La depurazione del conto dal fenomeno anatocistico riduce drasticamente le partite debitorie, ovvero i cosiddetti i Numeri Debitori.

Per cui l'applicazione della formula indicata per verificare la presenza dell'usura deve essere aggiornata secondo un criterio logico-matematico *palesemente* banale:

$$\frac{(Interessi + Oneri) \times 36500}{\text{Numeri debitori}}$$

Numeri debitori

con i numeri debitori epurati dall'anatocismo:

PERIZIA ECONOMETRICA BANCARIA
XXXXXX vs
XXXXXX

$(\text{Interessi} + \text{Oneri}) \times 36500$

Numeri debitori rettificati

▪ Tassi Ultra Legali

La violazione dell'art. 1283 comporta la totale nullità della clausola pattizia degli interessi, la cui conseguenza è l'applicazione dell'art. 1284: *“Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno (att. 161). Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (artt. 1815, 1950, 2725)”*.

Difatti la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale comporta la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, e di conseguenza l'applicazione del saggio di interesse previsto ex art. 1284.

Difatti depurando i numeri debitori generati nel corso del rapporto dai numeri debitori generati dalla capitalizzazione degli interessi e commissioni illegittime, si nota che sia il tasso effettivo TAE e sia quello globale T.E.G.M. sono di gran lunga a quelli eventualmente pattuiti.

In aggiunta si evidenzia l'illegittimità dell'applicazione dei tassi d'interesse ultralegali, per difetto di specifica pattuizione in forma scritta o per nullità delle pattuizioni di tassi “uso su piazza” a causa della indeterminatezza della relativa clausola.

▪ Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (*Ius variandi*)

Le variazioni dei tassi di interesse applicati dalla banca nel corso del rapporto sono da considerarsi illegittime e/o inefficaci, per violazione del disposto degli artt. 117 e 118 del D.Lgs 385/1993; (mancanza del giustificato motivo).

▪ Valuta

E' illegittima, l'applicazione di criteri accredito ed addebito delle valute indipendenti dalla effettiva

disponibilità della provvista.

Ciò posto, evidenzia come logica conseguenza, di dover computare necessariamente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito e/o perduto la disponibilità dei correlativi importi, ovvero, in tempo reale, data la totale informatizzazione del sistema bancario, dal giorno dell'operazione.

La valuta fittizia costituisce, quindi, un artificio per il quale la durata dell'anno solare viene allungata, addebitando interessi debitori non dovuti o, viceversa accorciata, nell'ipotesi di accredito di interessi creditori dell'utente.

L'addebito di interessi per valute, fittiziamente appostate, è invalido per mancanza di valida giustificazione causale.

▪ Commissioni di massimo scoperto

Le commissioni di massimo scoperto sono considerate illegittime in base alla Legge 2 del 29 gennaio 2009 e soggette al totale rimborso, in oltre in base agli orientamenti normativi sopra riportati vengono inclusi nel calcolo del TEGM con conseguente comparazione agli interessi richiesti dalla banca; ovvero sono considerati come forma di interessi trimestrali richiesti dalla banca sotto altra forma e base di calcolo.

Difatti tra gli oneri rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, essendo il corrispettivo per l'onere, a cui la Banca si sottopone, per procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Tale interpretazione è stata seguita nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 262/10 in cui il collegio ritiene "chiaro il tenore letterale del comma IV dell'art. 644 c.p. (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente

sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indebitamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

Tale interpretazione risulta avvalorata dalla successiva normativa intervenuta in materia di contratti bancari. Al riguardo occorre richiamare l'art. 2 bis del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2.

La formula di calcolo del T.E.G.M. da utilizzare, quindi, è la seguente:

$$\text{Tasso effettivo globale} = \text{COMPETENZE} * 365 / \text{NUMERI}$$

Dove alla voce COMPETENZE occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.

Non è corretto determinare il TEGM secondo la Banca d'Italia, applicando la formula espressa:

$$\text{Tasso effettivo globale medio} = \text{Interessi} * 365 / \text{Numeri} + ((\text{CMS} + \text{Spese}) / \text{Accordato})$$

Su tale punto è di rilievo la sentenza di cassazione, II sezione penale, n. 4669 del 19/12/11 che, confermando, come la precedente sentenza 262/10, l'inclusione della CMS nel calcolo del TEGM, stabilisce che:

- a) le circolari della Banca d'Italia non hanno nessun valore ai fini della interpretazione della legge sull'usura;
- b) la modifica della normativa secondaria avvenuta con DL n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva, vale a dire che l'innalzamento delle soglie penali dell'usura valgono solo da maggio 2011 e non possono essere applicate retroattivamente.

La Corte di legittimità, per di più, (v. C. 14/5/05 N. 1027) ha disposto che “...*tale commissione deve essere contrattualmente prevista...*” sostenendo che “...*il richiamo alle norme bancarie uniformi e/o alle istruzioni della Banca d'Italia sono state ritenute inidonee a disciplinare il rapporto in oggetto...*”.

Inoltre è stato osservato che la CMS, “...*enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti...*” (cfr. Tribunale di Milano, 4/7/02).

Per di più, con la sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza N. 870 del 18/1/06), la CMS viene definita come “*la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma*” determinando un'incoltabile contraddizione tra metodologia di calcolo e funzione tradizionale della CMS.

Per tale motivo, tale addebito, venendo a mancare la giustificazione causale, secondo la maggioritaria Giurisprudenza di merito, si ritiene sia da considerarsi nullo.

Inoltre, la CMS pur se venisse rilevata dal contratto nella mera percentuale di calcolo, non apparirebbe sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità richiesto dall'art. 1346 c.c.

In effetti, la Banca, pur determinando l'aliquota da pagare nell'indicazione percentuale “...*non chiarisce se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri anche per un solo giorno o quello che duri almeno dieci giorni, oppure sull'importo generato dai prelevamenti o altro ancora...*”.

Detta clausola, quindi, è da considerarsi nulla (Tribunale di Milano, Sentenza del 4/7/00).

A rafforzare l'indeterminatezza di tale addebito potrebbe inoltre contribuire la mancata indicazione della CMS per utilizzi oltre il limite di fido ed il mancato cenno alla periodicità di liquidazione della stessa.

▪ Commissione disponibilità fondi

anche queste ultime vengono incluse nel calcolo del TEGM assimilabili alle CMS, si considerano nulle in base all'art. 2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2, disciplina, qualora prevedano una remunerazione accordata alla banca per il servizio di messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

▪ Prescrizione

In merito alla prescrizione del diritto di ripetizione per l'annotazione di poste indebite si cita la sentenza della Corte Costituzionale del 5 aprile 2012 n. 78 che ha stabilito: *"Con sentenza 05 aprile 2012 n. 78, la Corte Costituzionale definisce nuove ordinanze di rimessione di legittimità costituzionale dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), il quale prevede che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.*

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Secondo la Corte, la norma censurata violava, con la sua efficacia retroattiva, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).

La norma, infatti, era intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.

▪ Tassi ultra soglia

Con la Legge del 7 marzo 1996, n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura" è stata varata una riforma delle norme atte a contrastare un fenomeno particolarmente diffuso nel tessuto produttivo nazionale. L'art. 1 della succitata legge ha sostituito l'art. 664 del Codice penale introducendo e disciplinando il reato d'usura. Esso si considera verificato quando, in un rapporto a prestazioni corrispettive di denaro, la controprestazione superato il limite di un determinato tasso d'interesse fissato per legge, il c.d. tasso usuraio.

L'articolo 2 della citata L. 108/96 stabilisce inoltre le modalità di determinazione dei tassi usurari: dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali

Al fine di evitare facili aggiramenti ed elusioni della normativa, il T.E.G.M., deve essere comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, il T.E.G.M. comprende gli oneri accessori addebitati a vario titolo con l'erogazione del credito, rendendolo sostanzialmente equivalente al Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) introdotto dal Testo Unico Bancario nell'ambito della trasparenza dei contratti bancari.

Si tenga presente che la sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013 fornisce una definizione di “*usura contrattualizzata*”: “*La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con la conseguenza che la sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati sui mutui, quando tassi superano la soglia di usura nonché il blocco delle procedure giudiziali. Si considera la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l'articolo 1815 sugli interessi. Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.

La medesima sentenza ha altresì provveduto a specificare che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori.

Pertanto per verificare se il tasso praticato dalla banca (T.E.G.M.) è usurario, si devono *conteggiare* anche gli interessi di mora e la commissione di massimo scoperto (*cfr.* Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, n. 262/10), utilizzando il metodo di calcolo del T.E.G.M. già precedentemente esposto.

$$\text{Ovvero Tasso effettivo globale Medio} = \text{COMPETENZE} * 365 / \text{NUMERI}$$

Dove alla voce COMPETENZE occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.

Non è corretto determinare il TEGM secondo la Banca d'Italia, applicando la formula espressa:

$$\text{Tasso effettivo globale medio} = \text{Interessi} * 365 / \text{Numeri} + ((\text{CMS} + \text{Spese}) / \text{Accordato})$$

Su tale punto è di rilievo la sentenza di cassazione, II sezione penale, n. 4669 del 19/12/11 che, confermando, come la precedente sentenza 262/10, l'inclusione della CMS nel calcolo del TEGM, stabilisce che:

- a) le circolari della Banca d'Italia non hanno nessun valore ai fini della interpretazione della legge sull'usura;
- b) la modifica della normativa secondaria avvenuta con DL n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva, vale a dire che l'innalzamento delle soglie penali dell'usura valgono solo da maggio 2011 e non possono essere applicate retroattivamente.

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, emanata in materia dei mutui, secondo lo scrivente, e secondo ultimi orientamenti, tra i quali si cita quella corte di appello del tribunale di Venezia n. 325 del febbraio 2013 *“L'articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è applicabile a qualsiasi*

somma richiesta a tale titolo e quindi anche nel caso d'interessi moratori. La conseguenza della violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito." È estendibile anche ai conto correnti e alle aperture di credito, in quanto sancendo il concetto di usura contrattualizzata si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti (art. 644 codice penale, comma primo sancisce che: "chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000) e che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, a qualunque titolo convenuti, e quindi anche a titolo di interessi moratori" (ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.108/96: L'Usura in conto corrente è determinata dai costi addebitati al correntista, connessi alle operazioni di erogazione del credito: Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito).

6. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra esposto, lo scrivente professionista ha rideterminato il corretto dare/avere tra le parti sulla base delle criticità rilevate:

Violazione ex artt. 1283 e 1284 c.c.

In presenza della errata applicazione della capitalizzazione composta degli interessi e delle commissioni, si è effettuato un ricalcolo dei saldi bancari effettivamente presenti sul rapporto conto corrente n. XXXXX (ex cc n. XXXXX) rettificandoli dagli importi illegittimi sopra richiamati.

Il totale degli importi illegittimamente addebitati risulta essere pari ad euro -164.824,45, come di seguito riportato:

Totale competenze illegittime		-	164.824,45
Comp. CC ordinario		-	95.768,25
Comp CC n.2845		-	18.168,86
Comp CC n.309		-	15.697,72
Comp CC n.399		-	35.189,62

Il risultato di tale depurazione è l'inversione del saldo del conto corrente al 31/12/2017 passando da un valore negativo di euro -38.763,91 ad un valore positivo di euro 125.239,64 .

A tale saldo positivo vanno aggiunti gli interessi legali dovuti per euro 12.392,27, portando la posizione della Società Costruzioni Generali Balsamo S.pa. a credito per euro 137.631,91.

ASSENZA DEL MANDATO DI PAGAMENTO

In assenza del contratto di apertura di conto corrente si ritiene ravvisarsi l'assenza del mandato di pagamento, motivo per il quale si richiede la ripetizione di tutte le uscite in assenza di tale sopra citato mandato.

Tale importo risulta essere pari ad euro 37.048.846,19 .

IN FEDE

Dott. Federico Marino

Allegati:

Elaborato A (trascrizione)

Elaborato B (depurato)

Elenco Uscite

DM Interessi legali